



Berna, il 4 settembre 2018

Spiegazioni concernenti l'obbligo di notificare violazioni della protezione dei dati personali secondo l'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione di dati, RGPD)

Le presenti spiegazioni esaminano, all'attenzione delle imprese stabilite in Svizzera sottoposte al RGPD, se la notifica di violazioni della protezione dei dati personali alla competente autorità di controllo di uno Stato membro dell'Unione europea costituisce una violazione dell'articolo 271 numero 1 del Codice penale (CP) e se per la notifica è necessaria un'autorizzazione della Confederazione.

Secondo l'articolo 3 paragrafo 1, il RGPD si applica principalmente al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione europea, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione europea.

Il RGPD ha inoltre una validità extraterritoriale. Secondo l'articolo 3 paragrafo 2 RGPD, esso si applica infatti al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione europea, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione europea (lett. a) o il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo nell'Unione europea (lett. b).

Dall'articolo 3 paragrafo 2 RGPD consegue che un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento che nell'ambito di un'attività secondo l'articolo 3 paragrafo 2 lettera a o b tratta dati di persone che si trovano nell'Unione europea deve rispettare non soltanto le prescrizioni del RGPD, ma sottostà pure alla vigilanza della competente autorità di controllo (art. 4 n. 22 e art. 55 RGPD).

Conformemente all'articolo 33 paragrafo 1 RGPD, in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento deve notificare, a determinate condizioni, la violazione all'autorità di controllo competente. Secondo il paragrafo 3, la notifica deve almeno descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati nonché di registrazioni di dati personali, comunicare i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni, descrivere le probabili conseguenze della violazione di dati personali e descrivere le misure adottate per porre rimedio alla violazione. Secondo il catalogo minimo di cui al paragrafo 3 la notifica non deve tuttavia indicare l'identità degli interessati. Il mancato rispetto del suddetto obbligo di notifica è punito. L'autorità di controllo può condannare il responsabile al pagamento di una multa secondo l'articolo 83 paragrafo 4 lettera a RGPD.

Conformemente all'articolo 271 numero 1 CP, si rende punibile chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici o chiunque favorisca tali atti.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, ogni atto caratterizzato dalla sua natura di attività ufficiale costituisce un atto che spetta a poteri pubblici ai sensi dell'articolo 271 numero 1 CP, a prescindere dal fatto che sia stato eseguito da un agente pubblico. Per l'applicabilità dell'articolo 271 numero 1 CP è quindi determinante non tanto la persona dell'autore, bensì la natura ufficiale dell'atto. Il bene giuridico protetto è la sfera di dominio statale. Si tratta di tutelare l'inviolabilità e la sovranità del territorio dello Stato. L'oggetto dell'attacco è la sovranità svizzera, ossia il diritto della Svizzera a che le attività statali sul suo territorio siano effettuate esclusivamente dalle proprie istituzioni, sempreché un'autorità estera non sia autorizzata ad agire da una norma giuridica (p. es. da una legge, un trattato o un'autorizzazione da parte di un'autorità svizzera). Infine, conformemente all'articolo 271 numero 1 CP è punito non soltanto chi compie un atto ufficiale sul territorio svizzero, ma anche chi favorisce tale atto.

Secondo il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), una notifica secondo l'articolo 33 RGPD con le informazioni di cui all'articolo 33 paragrafo 3 RGPD non viola la sovranità della Svizzera. Secondo la concezione giuridica svizzera, siffatte notifiche non rientrano esclusivamente nella competenza di un'autorità o di un agente pubblico. Non costituiscono dunque un atto che spetta a poteri pubblici ai sensi dell'articolo 271 numero 1 CP. Inoltre, l'articolo 33 paragrafo 3 RGPD istituisce un semplice obbligo di notifica. Non si tratta pertanto di un atto sovrano sul territorio svizzero da parte di un'autorità estera. In assenza di un atto principale, la notifica secondo l'articolo 33 RGPD non può quindi nemmeno favorire un atto non autorizzato da parte di uno Stato estero.

Per questi motivi, il DFGP ritiene che per notificare alla competente autorità di controllo di uno Stato membro una violazione della protezione dei dati personali i titolari e i responsabili stabiliti in Svizzera che secondo l'articolo 3 paragrafo 2 rientrano nel campo d'applicazione del RGPD non debbano richiedere alcuna autorizzazione presso la Confederazione ai sensi dell'articolo 31 dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

¹ RS 172.010.1